



52166-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Cavallo

- Presidente -

Sent. n. sez. 241

Gastone Andreazza

CC - 6/7/2018

Luca Semeraro

R.G.N. 12606/2018

Alessio Scarcella

Motivazione semplificata

Ubalda Macrì

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis) , nato a (omissis) ,
avverso l'ordinanza in data 1.2.2018 del Tribunale del riesame di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro
Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1.2.2018, il Tribunale del riesame di Latina ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari della stessa città in data 14.11.2017 nell'ambito di un procedimento per reati tributari (art. 11 d. Lgs. 74/2000) a carico, tra l'altro, di (omissis)

2. Con un unico motivo, l'indagato deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed c), cod. proc. pen., in relazione agli art. 11 e 12-bis d. Lgs. 74/2000, 321, comma 2 e 322-ter, cod. proc. pen. Censura la motivazione dell'ordinanza in merito alla nozione di profitto del reato confiscabile, ai sensi dell'art. 11 d. Lgs. 74/2000. Segnala che tutti i provvedimenti succedutisi nella vicenda - richiesta di misura cautelare del Pubblico ministero, decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari, ordinanza del Tribunale di Roma

Wb

- erano affetti da una macroscopica violazione di legge. Il sequestro poi era affetto da radicale nullità perché avente ad oggetto un profitto individuato in modo erroneo. Precisa che lo stesso, nel caso della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposta, non poteva essere individuato nel debito tributario, ma doveva essere individuato nel valore del bene sottratto alla garanzia del creditore. Nella specie v'era stata un'illegittima dilatazione del profitto, quantificato in € 229.832,88, che non aveva a che fare con il danno per l'Ente, rispetto alla condotta fraudolenta ipotizzata dal Pubblico ministero ex art. 11 d. Lgs. 74/2000 e relativa alla sottrazione di 18 automezzi mai valutati in termini economici. Di qui l'ulteriore doglianza, mal interpretata dal Tribunale del riesame, secondo cui mancava in atti una consulenza tecnica estimativa dei mezzi sottratti alla garanzia patrimoniale dell'Erario. L'assoluta carenza di determinazione del profitto, conseguente all'errore concettuale evincibile dalle motivazioni dei provvedimenti impugnati e dovuta alla confusione del debito d'imposta con i beni oggetto di sottrazione, aveva comportato una misura ablativa sproporzionata ed illegittima soprattutto con riferimento al sequestro per equivalente sui beni degli indagati. Da ciò anche la nullità del decreto di sequestro e dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 11 e 12-bis d. Lgs. 74/2000, 321 e 322-ter cod. pen., nonché 125, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La difesa dell'indagato riproduce in questa sede doglianze già vagliate dal Tribunale del riesame: a) il sequestro preventivo era illegittimo in relazione all'individuazione del profitto del reato per mancanza dei presupposti di legge fondanti il sequestro per equivalente; b) il profitto non era stato individuato in modo preciso; c) v'era un'evidente sproporzione tra il valore dei mezzi sequestrati ed il debito vantato dall'Erario.

3.1. Il Tribunale del riesame ha ben spiegato, in ordine al *fumus* che dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate del 19.1.2017 e dalla nota della Guardia di Finanza del 9.10.2017 era emerso un meccanismo fraudolento, consistente in una simulata alienazione di beni mobili, nella specie di mezzi per il trasporto su strada, priva di una causa legittima ed economicamente razionale, finalizzata esclusivamente alla sottrazione della garanzia patrimoniale in danno dell'Erario. Ha evidenziato i seguenti indizi: la cessione degli autocarri era datata 31.12.2013, ma dai certificati di proprietà era risultato un trasferimento in data successiva alla messa in liquidazione della cedente; solo nel 2014 la cessionaria aveva intrapreso l'attività del trasporto di merci su strada; le due società, la cedente Asi e la cessionaria, (omissis) erano amministrare dallo stesso soggetto, finché la prima era andata in liquidazione, ed avevano avuto come

intermediario nella presentazione delle dichiarazioni, (omissis) ; non era stata prodotta la documentazione comprovante l'effettivo pagamento del prezzo che, peraltro, era macroscopicamente (pari a circa 10 volte) superiore al valore di mercato dei beni; l'Asi non aveva indicato, né nella dichiarazione del 2013 né in quella del 2014, l'operazione imponibile descritta; il complessivo svuotamento del patrimonio della società gravata aveva consentito dunque d'impedire l'utile espletamento della procedura esecutiva; la stessa operazione fraudolenta aveva poi di fatto creato un credito IVA inesistente, posto in compensazione ex d. Lgs. n. 241/1997.

Ha precisato, con riferimento alla nozione di profitto, che la garanzia patrimoniale consisteva nel patrimonio del debitore complessivamente considerato e costituito da ciò che esisteva al momento della formazione del credito nonché dagli elementi attivi sopravvenuti. Non poteva ritenersi che la garanzia corrispondesse al solo valore dei mezzi di trasporto fraudolentemente alienati con l'operazione simulata, in quanto si sarebbe trascurato il risparmio d'imposta che la società aveva ottenuto. Era emerso che il danno all'Erario si era già verificato in misura ragguagliabile al *quantum* dell'imposta evasa e che era venuto meno il legittimato passivo del rapporto perché l'Asi era stata cancellata dal registro delle imprese. Il decreto impugnato aveva correttamente individuato il profitto contestato nell'ammontare dell'imposta evasa, potendo consistere in un risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo.

In merito alla mancanza di proporzionalità del sequestro ed all'illegittima estensione sui beni personali dell'indagato in ragione del valore dei beni alienati, ha segnalato l'assenza di sproporzione. Dall'informativa della Guardia di Finanza era emerso che il valore dei beni era inferiore rispetto a quello indicato nell'atto di cessione simulato; inoltre, solo 8 dei 18 mezzi sottratti fraudolentemente erano stati sottoposti al vincolo per un totale di € 36.000,00. L'evidenziata circostanza aveva reso legittimo il sequestro per equivalente disposto sui beni personali degli indagati, stante l'accertata impossibilità di procedere, per il totale, all'imposizione del vincolo in via diretta. In conclusione, non ravvisandosi la sproporzione tra il valore dei beni sottoposti al vincolo e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, ma preso atto dell'evidente insufficienza di quanto sequestrato in via diretta, era stato ritenuto congruo il rigetto dell'istanza.

Ha precisato poi di non essere il soggetto deputato alla disposizione di una consulenza tecnica.

Il Collegio condivide le conclusioni del Tribunale del riesame con una sola precisazione in merito alla nozione di profitto che non inficia tuttavia la tenuta complessiva del provvedimento. Ed invero, va ribadito l'orientamento di questa Sezione secondo cui nel reato di cui all'art. 11 d. Lgs. 74/2000 il profitto va

individuato nel complesso dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale (Cass., Sez. 3, n. 10214/15, Chiarolanza, Rv 262754 e n. 40234/15, Trust e altro, Rv 265036) in funzione del debito nei confronti dell'Erario. Questa Sezione ha ulteriormente precisato con sentenza n. 28047/17, Giani e altro, Rv. 270429, che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che costituisce profitto del reato dichiarativo di frode fiscale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, e non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione: in motivazione, la Corte ha chiarito che il sequestro e la confisca delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento è, invece, configurabile con riferimento alla fattispecie di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 del medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000, in quanto il profitto dell'attività distrattiva dei beni oggetto di possibile apprensione da parte dell'Erario deve essere calcolato con riferimento all'intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili. In altri termini, premesso che nell'ipotesi dell'art. 11 d. Lgs. 74/2000 il debito tributario è comprensivo di sanzioni ed interessi come specificato dalla sentenza a Sezioni unite n. 18374/13, Adami ed altro, Rv 255036, il profitto confiscabile è pari al valore dei beni sottratti. Nella specie, il debito nei confronti dell'Erario era pari ad € 229.832,88, i beni sottratti erano 18 camion di cui solo 8 erano stati rinvenuti per un valore di € 36.000,00, al Tribunale del riesame era inibito l'ordine di una consulenza tecnica, sicché non irragionevolmente lo stesso ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari per l'ammontare corrispondente al debito.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso, il 6 luglio 2018

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri

Il Presidente

Aldo Cavallo

